

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 29.1.1976, n. 6

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Modifiche alla L.R. 29.1.1976, n. 6"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale  
29.1.1976, n. 6, è così modificato:

"Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari, corredata di apposito piano finanziario, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può disporre, con deliberazione su proposta dell'assessore ai Trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.

Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di L. 450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa alla gestione del trimestre precedente".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 13 dicembre 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.